

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 1 - Definizione

1. Il dipartimento di Bioscienze, di seguito "dipartimento", istituito con decreto rettorale n. 318 del 24 aprile 2012 è struttura didattica e di ricerca che raggruppa ed organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei, per fine e/o per metodo, e ne cura la correlata espressione nella didattica.
2. I macrosettori, i settori concorsuali ed i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento sono indicati in un apposito allegato, che è parte integrante del presente regolamento.
3. Il dipartimento articola le proprie attività didattiche e di ricerca in aree tematiche (Aree) e unità di ricerca (Laboratori) costituite da professori e ricercatori.
4. Fanno parte del dipartimento l'Orto botanico, il Museo di Storia Naturale e il Centro Italiano di Ricerca e Educazione Ambientale (CIREA)

Art. 2 - Attribuzioni del dipartimento

1. Al dipartimento è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nel rispetto del principio del bilancio unico d'Ateneo, previsto dalla Legge 240/2010, secondo le norme dettate dal Regolamento Generale d'Ateneo, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli altri Regolamenti d'Ateneo.
2. Al dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate e accessorie.
3. Il dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei docenti afferenti e la loro libertà di organizzare, predisporre, svolgere le attività connesse alla ricerca e al loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti.

Art. 3 - Funzioni del dipartimento

1. Al dipartimento spettano le funzioni previste dall'art. 22, comma 5, dello Statuto di Ateneo. In particolare, ad esso compete:

- a) l'elaborazione di un piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, che preveda la definizione delle principali aree di attività di ricerca e delle relative modalità di finanziamento: tutte le attività di ricerca sopraindicate sono subordinate alla verifica della disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per la loro realizzazione;
- b) l'elaborazione di un piano triennale di gestione delle risorse, aggiornabile annualmente, finalizzato al sostegno dei programmi di ricerca dipartimentali e a garantire la sussistenza dei requisiti minimi per l'istituzione dei corsi di studio coordinati dal dipartimento, nonché la sostenibilità dell'offerta formativa;
- c) la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati nonché la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche;
- d) la vigilanza, a livello di dipartimento, sui valori degli indicatori di performance relativi ai settori scientifici e disciplinari, riferiti alle attività di ricerca, di didattica ed amministrativo-gestionali;
- e) l'attività di consulenza scientifica e tecnologica svolte sulla base di contratti e convenzioni in conto terzi;
- f) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;
- g) la proposta al Rettore riguardante:
 - i. l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei Corsi di Studio e della loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente, o coordinatamente ad altri dipartimenti, eventualmente mediante le Facoltà;
 - ii. l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di Corsi di dottorato di ricerca, Master universitari, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e di Alta Formazione e altre attività didattiche e il relativo supporto organizzativo e logistico;
- h) la gestione dell'intero processo di definizione e proposta dell'offerta formativa nel rispetto dei limiti e dei vincoli normativi in coerenza con le linee di indirizzo formulate dall'Ateneo avvalendosi anche della Commissione dei Presidenti di Consiglio di Corso di Studio e della Commissione paritetica docenti-studenti;
- i) la programmazione dell'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica soddisfacendo le esigenze dei Corsi di Studio;
- j) la formulazione al Rettore della proposta di chiamata dei docenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la

- chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
- k) l'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi con affidamento dei compiti didattici in relazione alle richieste dei consigli di Corso di Studio;
 - l) la gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento, avanzando al Rettore le richieste di personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di sua competenza;
 - m) la gestione degli spazi assegnati al dipartimento, avanzando al Rettore le richieste di nuovi spazi e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di sua competenza;
 - n) la manutenzione ordinaria, per quanto non di competenza dell'amministrazione centrale, dei locali e delle attrezzature assegnate al dipartimento;
 - o) l'esercizio di tutte le funzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 4 - Afferenze del personale docente

1. Al dipartimento afferisce un numero di docenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, come previsto dall'art. 22 dello Statuto e dall'art. 2, comma 2, lett. b) della legge 240/2010.
2. Ciascun docente afferisce a un solo dipartimento.
3. I docenti, all'atto della presa di servizio presso l'Università, afferiscono al dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata. Tale afferenza viene mantenuta per l'eventuale completamento di anno e per l'anno accademico successivo.
4. Il docente che intende trasferirsi dal dipartimento di afferenza a un altro dipartimento è tenuto ad informare il dipartimento di provenienza ed inoltrare idonea richiesta al dipartimento di destinazione, che delibera con le modalità indicate nell'art. 22, comma 8, dello Statuto di Ateneo.
5. La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene comunicata al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione. Dalla data di

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il docente si intende trasferito al nuovo dipartimento.

6. Contro le suddette deliberazioni è ammesso ricorso al Rettore entro trenta giorni.

Art. 5 - Organi del dipartimento

Sono organi del dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Art. 6 - Il Direttore del dipartimento

1. Il Direttore del dipartimento ha la rappresentanza del medesimo, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate, tiene i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Direttore è sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Direttore.
3. Il Direttore è coadiuvato nella gestione delle attività del dipartimento dal Segretario Amministrativo.

Art. 7 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore, anche mediante l'adozione di appositi provvedimenti, esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle attività di ricerca e di didattica che fanno riferimento al dipartimento e, in particolare:
 - a) cura la definizione del piano triennale delle ricerche del dipartimento;
 - b) fissa le linee operative relative al processo di definizione dell'offerta formativa sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di dipartimento;
 - c) cura in un apposito documento l'articolazione del dipartimento in aree e laboratori, nel rispetto dell'autonomia e della libertà di scelta dei singoli docenti.
 - d) predispone, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione illustrativa dell'attività svolta dal dipartimento nell'esercizio economico-finanziario

precedente, evidenziando altresì i risultati raggiunti in ambito scientifico e didattico;

- e) autorizza l'uso dei mezzi e delle attrezzature dipartimentali per l'attività di didattica e di ricerca;
- f) cura gli adempimenti di competenza connessi alla definizione dell'offerta formativa avvalendosi anche della Commissione dei Presidenti di Consiglio di Corso di Studio;
- g) attiva e gestisce le procedure di spesa per lavori e forniture di beni e servizi necessari alle attività del dipartimento;
- h) può nominare un responsabile scientifico delle strutture di cui all'art.1.4;
- i) sovrintende la ordinaria gestione delle risorse umane, affidando al personale tecnico amministrativo le mansioni e le funzioni lavorative ricomprese fra quelle previste per le rispettive Categorie ed Aree di inquadramento contrattuale, e propone al Rettore le determinazioni assunte in materia di risorse umane dal Consiglio di dipartimento;
- j) svolge le funzioni dirigenziali in riferimento ai processi di misurazione e valutazione della performance del personale tecnico – amministrativo, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa e in particolare dal Piano triennale della performance di Ateneo;
- k) è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare tempestivamente al Rettore in merito ai fatti dei quali abbia direttamente o indirettamente conoscenza che appaiono potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare riferibili al personale tecnico-amministrativo, ai fini dell'attivazione delle procedure previste (entro i termini perentori stabiliti), dall'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., e dal C.C.N.L. di comparto;
- l) è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare tempestivamente al Rettore in merito ai fatti dei quali abbia direttamente o indirettamente conoscenza che appaiono potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare riferibili al personale docente, onde consentire allo stesso l'esercizio delle competenze previste (entro i termini perentori stabiliti), dall'art. 10 della legge 240/2010 e s.m.i., nonché dall'art. 18 dello Statuto;
- m) sovrintende all'attuazione degli adempimenti di propria competenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia ed è tenuto a relazionare tempestivamente il Rettore in merito alla necessità di interventi di carattere strutturale;

- n) può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile;
- o) autorizza con proprio atto e sottoscrive in qualità di Direttore di dipartimento ed in rappresentanza dell'Università i contratti fino ad importi pari ad Euro 50.000,00, come previsto dall'art. 4 del "Regolamento in materia delle attività svolte dal personale docente nell'ambito dei rapporti con terzi" emanato con DR n.875 del 6 novembre 2009 e successive integrazioni;
- p) sottoscrive in qualità di Direttore di dipartimento ed in rappresentanza dell'Università i contratti fino ad importi pari ad Euro 100.000,00, come previsto dall'art. 4 del "Regolamento in materia delle attività svolte dal personale docente nell'ambito dei rapporti con terzi" emanato con DR n.875 del 6 novembre 2009 e successive integrazioni;
- q) designa fra i Professori del dipartimento un Vice Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore, cessa con la cessazione del Direttore e può essere revocato su richiesta del Direttore.

Art. 8 - Elezione del Direttore

1. Il Direttore del dipartimento è eletto dai componenti del Consiglio di dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi, nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione. Alla terza votazione, in caso di parità fra due o più candidati, risulta eletto quello con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano anagraficamente.
2. Le tre tornate elettorali vengono svolte in giornate diverse.
3. Il Decano del dipartimento indice le elezioni per la nomina del direttore nei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato. L'elettorato passivo per la carica di Direttore spetta ai Professori di prima fascia, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari, o superiore, alla durata del mandato. L'elettorato passivo è esteso ai Professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni, e altresì, nel caso di indisponibilità di Professori di prima fascia.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni solari e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo aver espletato due mandati consecutivi, deve essere almeno pari a un mandato pieno. Un mandato si considera espletato quando si sia superata la metà della sua durata prevista.
5. Qualora il Direttore cessi per qualsiasi motivo, le elezioni debbono essere indette per lo scorcio dell'anno nel quale si è verificata la cessazione e per il successivo mandato pieno.
6. In tutti i casi di anticipata cessazione del Direttore dalla sua carica subentra, fino a nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il Decano del dipartimento, il quale provvede anche ad indire le nuove elezioni entro il termine dei trenta giorni successivi.

Art. 9 - Il Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio del dipartimento è l'organo che delibera la programmazione e la gestione delle attività di dipartimento secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Fanno parte del Consiglio:
 - a) i docenti afferenti al dipartimento;
 - b) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo in misura pari al 10% (arrotondato per eccesso) della componente, con un minimo di tre;
 - c) una rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti, complessivamente pari al 5% (arrotondato per eccesso) del numero dei docenti;
 - d) una componente delle rappresentanze studentesche: per le questioni attinenti la didattica, solo con voto consultivo, il Consiglio è allargato ad una rappresentanza degli studenti per un numero complessivo, per tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, pari ad ottanta membri ripartiti nel numero di cinque per ciascuno degli otto Dipartimenti con il maggiore numero di docenti afferenti e quattro per ciascuno dei restanti dieci;
 - e) il Segretario Amministrativo, che funge anche da Segretario del Consiglio.
2. Le rappresentanze del personale tecnico amministrativo nel Consiglio del dipartimento durano in carica tre anni solari. Le rimanenti rappresentanze hanno mandato biennale.

3. La mancata individuazione di una o più rappresentanze non incide sulla valida costituzione dell'organo.

Art. 10 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza bimestrale ed è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.
2. L'ordine del giorno deve essere comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati. Sono considerati assenti giustificati esclusivamente coloro che abbiano comunicato al Direttore, per iscritto, anche con mezzi informatici, la propria motivata assenza.
4. I Professori e i Ricercatori in congedo vengono convocati alle sedute e, se assenti, sono considerati automaticamente giustificati.
5. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve eventuali disposizioni che prevedono maggioranze qualificate; in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
6. Per le deliberazioni aventi ad oggetto temi legati a chiamate e afferenze, il Consiglio di dipartimento opera in configurazione ristretta.
7. Il voto è segreto in caso di deliberazioni riguardanti le persone e nel caso in cui lo richieda almeno un quinto dei membri presenti.
8. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, un suo parente o affine entro il quarto grado. Al verificarsi di tali ipotesi, l'interessato si allontanerà dall'adunanza e la numerosità necessaria per la validità legale dell'adunanza stessa viene definita non computando lo stesso fra gli aventi diritto al voto.
9. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo. Il verbale diviene definitivo con l'approvazione da parte del Consiglio.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) detta i criteri generali per:
- i. l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
 - ii. la gestione delle risorse umane e l'uso dei mezzi, degli spazi, delle strutture e degli strumenti in dotazione;
- b) propone, in coerenza con le linee di indirizzo e di programmazione economica finanziaria annuale e pluriennale, le risorse umane di personale tecnico-amministrativo ed i profili professionali necessari allo svolgimento delle attività del dipartimento, al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Ateneo;
- c) propone le richieste di personale, spazi e risorse finanziarie, in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di competenza;
- d) può proporre l'attribuzione di posizioni, funzioni ed incarichi al personale tecnico amministrativo del dipartimento, comunque rientranti fra le mansioni e le funzioni appartenenti alle rispettive Categorie ed Aree di inquadramento contrattuale, fra quelli previsti nella Struttura Organizzativa dell'Ateneo e nel CCNL di comparto;
- e) delibera sulle proposte all'ordine del giorno;
- f) approva la nomina dei responsabili delle strutture di cui all'Art. 1.4;
- g) approva l'articolazione del dipartimento in aree e laboratori;
- h) prende atto dell'avvenuta stipula da parte del Direttore del dipartimento dei contratti con soggetti terzi fino ad importi pari ad Euro 50.000,00;
- i) autorizza la stipula dei contratti con enti terzi per importi superiori ad Euro 50.000,00;
- j) nomina i propri rappresentanti nei comitati tecnico-scientifici interdipartimentali;
- k) vigila, a livello di dipartimento, sui valori degli indicatori di performance relativi ai settori scientifici e disciplinari, riferiti alle attività di ricerca, di didattica ed amministrativo-gestionali;
- l) approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca;
- m) formula la proposta di chiamata dei docenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata dei

- professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
- n) nel contesto della programmazione didattica, esercita le competenze previste dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo, in materia di assegnazione al personale docente dei compiti e delle responsabilità didattiche, degli affidamenti degli insegnamenti, e dei conferimenti dei contratti per attività di insegnamento;
 - o) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
 - p) formula le proposte relative ai Corsi di Studio, ai Corsi di dottorato di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento e Scuole di specializzazione ed altre attività didattiche, nonché le proposte relative alle conseguenti risorse necessarie;
 - q) verifica la sussistenza dei requisiti necessari per la sostenibilità dell'offerta formativa.
 - r) propone, qualora le circostanze lo rendano necessario, una mozione di sfiducia del Direttore del dipartimento con almeno un terzo dei suoi componenti, non prima che sia trascorso un anno dall'inizio del suo mandato. La mozione di sfiducia deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento aventi diritto al voto.

Art. 12 - La Giunta

1. La Giunta del dipartimento è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni attribuitegli.
2. La Giunta assiste il Direttore nella predisposizione dei provvedimenti da sottoporre al Consiglio e, in generale, nella gestione dipartimentale.

Art. 13 - Composizione e riunioni della Giunta

1. La Giunta è composta dal Direttore dal Vice Direttore, dal Segretario Amministrativo, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo

a tempo indeterminato e da un rappresentante di ciascuna Area eletti a maggioranza relativa dalle rispettive componenti. Qualora nella composizione della Giunta non fossero rappresentate tutte le fasce si provvederà all'elezione di un rappresentante all'interno della fascia mancante. Partecipano senza diritto di voto il Vice direttore e il Segretario Amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e/o non meno di tre unità.

2. I membri eletti della Giunta decadono con la cessazione del Direttore e non possono essere rieletti per più di una volta consecutivamente. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo aver espletato due mandati consecutivi, deve essere almeno pari ad un mandato pieno. Un mandato si considera espletato quando si sia superata la metà della sua durata prevista.
3. Le elezioni dei componenti della giunta sono convocate entro 30 giorni dall'elezione del Direttore.
4. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti, anche con modalità telematiche, almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, sottraendo dal numero degli aventi diritto gli assenti giustificati.
6. I provvedimenti da proporre al Consiglio vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
7. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria. In assenza di eleggibili, il Direttore indice un'elezione suppletiva. Il nuovo membro eletto decade contestualmente agli altri componenti della Giunta.

Art. 14 - La Commissione paritetica docenti studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita presso il dipartimento, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e

della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio;

2. La Commissione è composta da un numero pari di docenti e studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di dipartimento. La componente studentesca dovrà essere rappresentativa dei diversi Corsi di Studio (Lauree triennali, specialistiche, dottorati) afferenti al dipartimento. La partecipazione all'organo non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 15 - Commissione Didattica di Consiglio di Corso di Studio

1. La Commissione Didattica di Consiglio di Corso di Studio è composta dai Presidenti e dai Segretari dei Consigli di Corso di Studio del dipartimento e dal Direttore del dipartimento che la presiede;

sono compiti della commissione:

- a) monitorare, organizzare e coordinare l'attività didattica dei Corsi di Studio attivi nel dipartimento;
- b) esprimere parere consultivo e/o formulare eventuali proposte di attivazione o disattivazione di Corsi di Studio;
- c) promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
- d) collaborare col dipartimento alla vigilanza sui valori degli indicatori di performance relativi all'attività di didattica.

Art. 16 - Il Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo:

- a) è assegnato al dipartimento dall'Amministrazione Centrale, sentito il parere del Direttore del dipartimento;
- b) coadiuva il direttore di dipartimento, provvedendo agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile e assumendo la responsabilità della gestione e organizzazione amministrativa del dipartimento;

- c) sovrintende alla piena funzionalità di tutti i servizi amministrativi affidatigli d'intesa con i responsabili di ciascun servizio; organizza le risorse umane complessivamente assegnate; progetta e propone le soluzioni organizzative più adeguate;
- d) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, in conformità a quanto previsto dallo Statuto;
- e) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli da leggi, Statuto e regolamenti.

Art. 17 - Norme transitorie

1. Sino all'attuazione delle deleghe previste dalla Legge 240/2010 in tema di bilancio unico di Ateneo, il dipartimento continua ad avere autonomia contabile, nel rispetto delle norme di riferimento dettate dal vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli altri Regolamenti di Ateneo mediante l'adozione:
 - a) di un bilancio di previsione annuale redatto in termini di competenza finanziaria, corredato dalla situazione amministrativa presunta nella quale viene esposto l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente;
 - b) di un conto consuntivo finanziario di competenza, corredato dalla situazione amministrativa nella quale viene esposto l'avanzo di amministrazione realizzato a fine esercizio, nonché dalla situazione patrimoniale redatta alla fine dell'esercizio;
2. La redazione e l'approvazione dei bilanci, nonché l'approvazione delle variazioni di bilancio, sono effettuate dai competenti organi così come indicato nel Capo V del citato Regolamento.
3. Le operazioni amministrativo-contabili e patrimoniali sono regolate dalle norme di riferimento contenute nel suddetto Regolamento e negli altri Regolamenti di Ateneo.
4. Le reversali d'incasso e i mandati di pagamento sono firmati dal Direttore del dipartimento e dal Segretario Amministrativo.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme dettate dal vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in particolare per gli adempimenti attinenti alla gestione contabile e finanziaria di competenza del dipartimento e alle norme dettate dagli altri Regolamenti di Ateneo.

6. Apposito atto amministrativo indicherà i tempi e le procedure per il passaggio al bilancio unico di Ateneo previsto dall'art. 5, comma 4 lettera a) della Legge 240/2010.
7. Il presente regolamento sarà passibile di aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del regolamento d'Ateneo aggiornato secondo le norme della Legge 240/2010.

Art. 18 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e alle disposizioni regolamentari in materia.